

Finanziaria 2010 - Agevolazioni per l'Abruzzo - Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

4 Marzo 2010

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento del 1° marzo 2010**, ha definito le modalità di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo nella provincia de L'Aquila.

In merito, si ricorda che la Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010), con riferimento alle disposizioni in favore dei territori interessati dagli eventi sismici dello scorso 6 aprile 2009, che hanno colpito la regione Abruzzo, ha previsto l'introduzione, in via sperimentale per l'anno 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L'Aquila (art.2, c.198 e c.228 - [cfr Legge Finanziaria 2010 - Pubblicazione in G.U. del 5 gennaio 2010](#)).

La misura si applica, su opzione del locatore, con esclusivo riferimento ai cd. "contratti a canone concordato" di cui all'art.2, comma 3, della legge 431/1998 (in base ad accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e dei conduttori maggiormente rappresentative), stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Le modalità applicative del beneficio, non specificate all'interno della Finanziaria 2010, sono state fornite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, viene chiarito che l'imposta sostitutiva:

- § va indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2010 (modello 730/2011 - Unico 2011), unitamente alla base imponibile e agli estremi di registrazione del contratto;
- § va versata tramite il modello F24, con apposito codice tributo, ancora da definirsi, entro i termini previsti per il saldo IRPEF 2010 (ossia il 16 giugno 2011 o a luglio 2011, con una maggiorazione dello 0,4%);
- § può essere compensata con eventuali crediti vantati;
- § per coloro che presentano il modello 730, sarà trattenuta da parte di sostituti d'imposta, CAF o professionisti abilitati, per i contribuenti che si avvalgono della loro assistenza fiscale;
- § può essere versata in rate mensili ed entro gli stessi termini previsti per il saldo IRPEF.

Infine, il Provvedimento ribadisce che l'acconto IRPEF 2011 andrà calcolato senza tener conto dell'agevolazione, data la natura transitoria della medesima.

[4441-Provvedimento del 1° marzo 2010.pdf](#) [Apri](#)